

dipendenza d'Italia, e l'onorevole Bixio vedrà di quali altre pagine saprà arricchire la sua gloriosa storia il cuore de' Napolitani.

Questo richiedeva che io dichiarassi la giustizia e il decoro di quel paese.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CIRCA I SEQUESTRI DEGLI STIPENDI ANTERIORI ALLE LEGGI DEL 1864.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni intorno ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi degli impiegati anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* Le cessioni e i sequestri degli stipendi anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, numeri 1731 e 1807, da queste leggi vietati, non sortiranno effetto tranne per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione al tempo della promulgazione dell'una e dell'altra delle accennate leggi.

« Le cessioni e i sequestri delle pensioni anteriori alle leggi stesse conservano la loro giuridica efficacia.

« Sarà però sempre salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate leggi e prima della pubblicazione della presente legge. »

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Guerzoni.

GUERZONI. Io credo opportuno che la minoranza della Commissione debba esporre le ragioni che l'hanno indotta a respingere questo progetto di legge.

Di questa minoranza facevamo parte io e l'onorevole Puccioni. Se l'onorevole Puccioni fosse presente, egli, ne son certo, assai più competentemente ed autorevolmente di me, potrebbe farsi interprete del nostro voto, e manifestare alla Camera le obiezioni che noi abbiamo creduto di dover contrapporre a questo schema di legge; ma poichè egli non è qui, mi è forza assumere io stesso quest'ufficio. Laonde cercherò di riassumere in sommi capi le ragioni che crediamo militare contro questo progetto di legge.

Non è la prima volta che questa questione si presenta dinanzi al Parlamento: la passata Legislatura ha sancita la legge del 14 aprile e quella del 17 giugno 1864, le quali dichiaravano inefficaci le cessioni degli stipendi e delle pensioni dei funzionari civili e militari.

In quella circostanza una viva discussione ed una forte opposizione si suscitò nei due rami del Parlamento. Voi rammenterete come la Camera dei deputati si rifiutasse di approvare un articolo suppletorio che il Ministero intendeva di aggiungere alla legge, mediante il quale si chiedeva che la legge potesse avere un effetto retroattivo anche per la cessione degli stipendi e delle pensioni fatte anteriormente alle leggi che allora si erano votate.

Il Ministero però credette trovarsi di fronte a difficoltà amministrative, delle quali forse esagerò l'importanza, e andò chiedendo al Consiglio di Stato ed ai tribunali il loro parere e una specie d'interpretazione dottrinale, affine di conoscere se gli stipendi e le pensioni oppignorate prima della legge dovessero essere pagate ai creditori sequestranti o trattenute, o pagate agli impiegati colpiti da sequestro. Il Consiglio di Stato non prese alcuna decisione definitiva, suggerì solamente al Ministero di sospendere il pagamento degli stipendi e delle pensioni sequestrate, purchè non si verificassero alcune condizioni le quali essendo quasi impossibile che non si avverino, nella gran maggioranza dei casi sembrarono poste dal Consiglio di Stato piuttosto per un lusso di precauzione che per dare al Governo un mezzo di valida e sicura interpretazione. Infatti il Consiglio di Stato vorrebbe che lo Stato prima di pagare esigesse il consenso dei sequestranti e dei sequestrati; una sentenza fra le parti passata in giudicato e una decisione di caso identico emanata fra le parti da Corte regolatrice competente. Ora capirete che raro è il caso che il creditore non si trovi aiutato da uno di questi titoli, e però comprenderete ancora che il Governo malgrado tutte le sue precauzioni e riserve è venuto a dire al Governo: *pagate*.

Tale fu la risposta del Consiglio di Stato. Le risposte dei tribunali furono varie, diverse e contraddittorie. La Corte di cassazione di Milano decise che erano in-sequestrabili gli stipendi e le pensioni colpite anteriormente. Al contrario la Corte d'appello di Torino decise che la legge non poteva avere in alcun senso un effetto retroattivo ed offendere i diritti dei terzi. Il Ministero diede assai maggiore importanza alla decisione della Corte di cassazione di Milano; ma questa decisione non fu accettata dalla Corte dei conti che recisamente si rifiutò a pagare gli stipendi e le pensioni agli impiegati. La Corte dei conti oppose che non si poteva ritenere come un giudizio valevole per tutto lo Stato, quello d'una sola Corte di cassazione; tanto più essendo giudizio che poteva esser modificato dalla stessa Cassazione a classi riunite. Allora il Ministero si decise a presentare un progetto di legge. Questo progetto venne proposto nella passata Legislatura, e venne modificato in parte, e, secondo me, anche sostanzialmente, in quanto che fu deciso nella cessata Camera de' deputati che fosse sempre salva l'autorità della cosa giudicata.

Il Senato vi introdusse una modificazione anche più sostanziale, più profonda, e decise che si dovessero ritenere come valide le cessioni delle pensioni, in quanto che le pensioni essendo un debito dello Stato devono indiscutibilmente considerarsi come un diritto acquisito al creditore, diritto che nessuna legge posteriore poteva, non che togliere, menomare. Frattanto a questo punto stesso, la Commissione credette di non poter dare il suo voto a questo schema di legge, in quanto